

C O M U N E D I C O N D O V E

P R O V I N C I A D I T O R I N O

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,

SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 in data 23.03.2004

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 in data 6.05.2015

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 in data 27.03.2017

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 22.04.2024

Indice

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Programmazione

CAPO II – SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

- Art. 5 – Presentazione delle richieste di contributo ordinario/periodico
- Art. 6 – Presentazione delle richieste di contributo straordinario
- Art. 7 – Sottoscrizione delle richieste ed integrazione
- Art. 8 – Accoglimento delle richieste
- Art. 9 – Concessione del contributo
- Art. 10 - Erogazione del contributo
- Art. 11 – Decadenza

CAPO III – SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

- Art. 12 – Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari
- Art.. 12 bis – Contributi di cui al punto 3.1
- Art. 12 ter – contributi di cui al punto 3.2
- Art. 12 quater – contributi di cui al punto 3.3
- Art. 12 quinquies – Economie
- Art. 12 sexies

CAPO IV – PATROCINIO COMUNALE E VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 13 – Concessione patrocinio comunale
- Art. 14 – Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali
- Art. 15 – Procedure per ottenere l'uso di un bene comunale
- Art. 16 – Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 – Disciplina transitoria
- Art. 18 – Albo dei Beneficiari
- Art. 19 – Rinvio dinamico
- Art. 20 – Individuazione delle Unità Organizzative
- Art. 21 – Esclusioni
- Art. 22 – Entrata in vigore e pubblicità

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad Enti pubblici, ad associazioni ed organismi privati, senza scopo di lucro, operanti sul territorio del Comune di Condove, per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative che rientrino nei seguenti settori di intervento:

- a) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE (Attività dirette alla prevenzione ed alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori , delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri, ecc, nonché iniziative a sostegno delle associazioni di volontariato)
- b) ASSISTENZA SCOLASTICA (Interventi nell'area scolastica);
- c) ATTIVITA' SPORTIVE;
- d) ATTIVITA' CULTURALI E CELEBRAZIONI nei settori musicale, teatrale, concorsuale, del tempo libero, storico-archivistico-bibliotecario, restauro e conservazione dei monumenti, feste civili e religiose nazionali e locali, nonché sensibilizzazione sulle tematiche della pace;
- e) PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO;
- f) TUTELA DELL'AMBIENTE;
- g) PROTEZIONE CIVILE;
- h) AGRICOLTURA (manutenzione e realizzazione di infrastrutture a servizio dell'Agricoltura e della montagna);
- i) INFRASTRUTTURE (Opere di pubblico interesse di cui alla L.R. 56/77);
- j) ATTIVITA' ARTIGIANALI E TRADIZIONI LOCALI.

2. Nei settori di sua competenza il Comune può intervenire direttamente applicando il presente regolamento, oppure mediante altri enti, Associazioni o organi delegati dal Comune stesso.

3. Possono beneficiare dei contributi anche Enti ed associazioni aventi sede fuori dal territorio comunale, a condizione che le iniziative proposte si realizzino nell'interesse del territorio e con il coinvolgimento della popolazione locale.

4. Possono essere, altresì, concessi contributi, sovvenzioni e ausili finanziari anche ad organizzazioni aventi scopo di lucro, a condizione che l'iniziativa proposta sia finalizzata a scopi altamente sociali e culturali e che il totale delle entrate non sia superiore al totale delle spese sostenute.

Art. 2 - Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento si intende:

1. per **sovvenzione** il finanziamento, totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, di studio, ecc., aventi rilevante entità o importanza per i cittadini (rientrano ad esempio in tali attività la lotta alla tossicodipendenza, l'analisi delle necessità delle persone anziane o portatrici di handicaps, le attività di studio e ricerca per la diagnosi e cura delle malattie)
2. per **contributo** si intende la corresponsione di somme a fondo perduto, che costituiscano concorso nella spesa e non copertura totale della stessa, finalizzata al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
3. per **patrocinio** si intende la partecipazione dell'Amministrazione Comunale ad una iniziativa mediante la concessione di agevolazioni in materia di pubbliche affissioni.
4. per **attribuzione di vantaggi economici** si intende la fruizione di un bene dell'Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce i patrocini e l'uso del logo dell'Ente senza concessioni di denaro.
5. Per **concessione di sussidi ed ausili finanziari** si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, come contemplato dall'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana. In particolare si intende:
 - per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per "ausilio finanziario" un intervento "una tantum" atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie: i sussidi e gli ausili sono erogati previa proposta del Servizio Assistenziale ed in forma residuale rispetto agli interventi del CON.I.S.A., cui sono state delegate le funzioni socio-assistenziali.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

I contributi e le diverse forme di sostegno sono concesse ad Enti pubblici, Associazioni o altri organismi privati, regolarmente costituiti e iscritti all'Albo Comunale per le Associazioni Condovesi e agli Albi Provinciali o Regionali per le altre Associazioni, per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dai rispettivi statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario, se motivate e rientranti fra i principi di cui al precedente art. 1.

Il Comune di Condove può altresì erogare contributi o benefici economici sotto forma di acquisto di attrezzature e capi di abbigliamento a favore delle associazioni di Protezione Civile operanti sul proprio territorio, con le forme e le modalità descritte nel presente Regolamento.

L'erogazione di sovvenzioni e contributi a favore delle persone fisiche è disciplinata dalle specifiche norme di legge e di regolamento alle quali si rinvia.

A parziale deroga di quanto disposto nel comma precedente, è autorizzata l'erogazione di contributi a favore di persone fisiche in caso di calamità naturali o fatti determinati da cause di forza maggiore (incendi, frane, crolli ecc.) che abbiano provocato gravi danni a immobili, coltivazioni, allevamenti, a condizione che non venga riscontrato un concorso di colpa del danneggiato.

Art. 4 - Programmazione

I contributi e le diverse forme di sostegno possono avere carattere:

- **ordinario/periodico**: destinati a sostenere nel complesso le attività svolte dal beneficiario, sulla base di un programma di attività presentato entro i termini fissati dal presente Regolamento.
- **straordinario** in caso di iniziativa o attività eccezionale che il beneficiario promuove una tantum nel corso dell'anno.

In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione Annuale e dei relativi allegati, l'Amministrazione individua e ripartisce le risorse da destinare all'erogazione dei contributi.

CAPO II – SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Art. 5 – Presentazione delle richieste di contributo ordinario/periodico

1. Le richieste di contributo e delle altre forme di sostegno ordinario/periodico di cui al precedente articolo dovranno essere presentate nei seguenti termini:

Per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e), i) dell'art. 1:

- 1° Novembre per le iniziative da realizzare nel primo semestre dell'anno successivo, al fine di permettere l'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi, di coordinamento e di programmazione finanziaria;
- 1° Maggio per le iniziative da realizzare nel secondo semestre dell'anno in corso.

Per le iniziative di cui alle lettere f), g), h), i) dell'art. 1:

- 1° Novembre dell'anno precedente.

2. La domanda dovrà riportare:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona legittimata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- il progetto dettagliato delle attività programmate rientranti nelle finalità contenute nel presente regolamento e negli strumenti di programmazione dell'Ente;
- il preventivo del piano finanziario dell'attività descritta nel progetto, ripartito per voci di entrata e di spesa, con l'indicazione di eventuali contributi, richiesti o già concessi, da parte di altri enti pubblici o soggetti privati;
- la forma di sostegno richiesta;
- l'impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute;
- l'attestazione che l'intervento da finanziare persegua fini di pubblico interesse, e che l'eventuale attività commerciale svolta non sia preminente rispetto ai fini statuari del richiedente.

3. Nei limiti ed a seconda delle disponibilità di Bilancio l'Amministrazione Comunale può concedere alle Associazioni locali che operano nei settori di cui all'art. 1 e che per statuto non perseguono scopo di lucro, a seguito di specifica richiesta nei termini fissati dall'art. 5 e previa presentazione di rendicontazione relativa ad iniziative svolte e alla situazione contabile, un contributo ordinario annuale finalizzato alla parziale copertura delle spese di funzionamento e di gestione.

4. Per le Associazioni convenzionate con il Comune per lo svolgimento di attività a favore della comunità non sono applicate le norme del presente articolo.

Art. 6 – Presentazione delle richieste di contributo straordinario

Le richieste di contributo e delle altre forme di sostegno straordinarie dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione o intervento.

La domanda dovrà riportare:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona legittimata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il sostegno dell'Amministrazione;
- il piano finanziario dell'attività descritta nella richiesta, ripartito per voci di entrata e di spesa, con l'indicazione di eventuali contributi, richiesti o già concessi, da parte di altri enti pubblici o soggetti privati;
- la forma di sostegno richiesta;
- l'impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute;

- l'attestazione che l'intervento da finanziare persegua fini di pubblico interesse, e che l'eventuale attività commerciale svolta non sia preminente rispetto ai fini statuari del richiedente.

Art. 7 – Sottoscrizione delle richieste ed integrazioni.

Tutte le richieste dovranno essere sottoscritte dal richiedente in veste di legale rappresentante dell'Associazione o dell'Ente; questi assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie in esse contenute, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla L. 241/90 e s.m.i. il Comune di Condove, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa può richiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione ad integrazione di quella indicata nei precedenti artt. 5 e 6.

Art. 8 – Accoglimento delle richieste

Le richieste di sostegno ordinario/periodico sono valutate e approvate dalla Giunta Comunale ed i progetti finanziati compatibilmente con le risorse disponibili.

Le richieste di sostegno straordinario sono approvate dalla Giunta Comunale, previa verifica dei seguenti elementi:

- eccezionalità dell'evento e impossibilità di programmazione nei termini di presentazione previsti per i contributi ordinari;
- aderenza alle finalità previste all'art. 1 del presente regolamento;
- caratteristiche di pubblico interesse e grado di coinvolgimento del territorio e dei cittadini;

I contributi concessi a tantum devono essere finalizzati alla realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura delle spese gestionali o istituzionali del beneficiario, salvo casi particolari da motivare espressamente.

Art. 9 – Concessione del contributo

La concessione e l'ammontare dei contributi e delle sovvenzioni, nonché la concessione del patrocinio sono stabiliti dalla Giunta Comunale.

In ogni caso l'importo del contributo non potrà essere superiore all'80% delle spese effettivamente sostenute dal soggetto richiedente.

Art. 10 - Erogazione del contributo.

La liquidazione del contributo viene effettuata dai Funzionari competenti a consuntivo, previa rendicontazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente o Associazione contenente, anche in forma di dichiarazione sostitutiva:

- bilancio consuntivo dell'iniziativa, corredato dall'elenco dettagliato delle spese sostenute e delle entrate accertate, anche sotto forma di contributi erogati da parte di altri enti pubblici o soggetti privati;
- relazione sullo svolgimento dell'iniziativa;
- eventuale materiale che illustri la realizzazione dell'iniziativa (rassegna stampa, produzione di libri, audiovisivi ecc).
- Solo per i lavori di manutenzione o di realizzazione di infrastrutture: relazione sottoscritta da un tecnico che confermi la corrispondenza del lavoro eseguito a quanto specificato nell'istanza di contributo, corredata da documentazione fotografica e dall'elenco delle spese sostenute anche tramite l'utilizzo di prezziario per le parti eseguite in economia.
- I rendiconti prodotti sotto forma di dichiarazione sostitutiva sono sottoposti a controlli a campione, in misura di uno ogni 5 (cinque) o, in presenza di un ragionevole dubbio sulla veridicità della dichiarazione, secondo le modalità fissate dalle leggi in materia.

Per i contributi di importo superiore a 500,00 € la Giunta Comunale può disporre l'erogazione di somme a titolo di anticipazione sulle spese per un massimo del 50% del finanziamento totale.

Qualora la contribuzione sia riferita all'esecuzione di un'opera o per l'operatività di Protezione Civile, l'erogazione può avvenire con le seguenti modalità:

- anticipo dell' 80% ad impegno della spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il restante 20% ad intervento ultimato, a seguito di relazione da parte di tecnici come sopra specificato;

In ogni caso il saldo del contributo e delle altre forme di sostegno è subordinato alla presentazione del rendiconto di cui al presente articolo, ed è commisurato ai costi realmente sostenuti.

Nel caso in cui il disavanzo risulti inferiore al contributo concesso, questo verrà liquidato decurtando la somma eccedente.

I contributi per sostegno umanitario in caso di calamità riconosciuta saranno erogati immediatamente, salvo l'obbligo successivo del beneficiario di presentare relazione completa e documentazione sull'effettivo utilizzo delle risorse assegnate.

Il rendiconto dovrà essere prodotto entro 60 giorni dalla richiesta o dall'avvenuta manifestazione o dal termine dell'intervento.

Art. 11 – Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di esigerli qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata entro 18 mesi dalla concessione del contributo l'iniziativa per la quale era stato concesso il sostegno;
- non venga presentata la documentazione prescritta al precedente articolo 10;

- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa, senza la preventiva consultazione ed approvazione da parte del Comune.

Nel caso in cui il contributo sia stato parzialmente anticipato si procederà al recupero della somma erogata, nelle forme previste dalla legge.

Non può essere concesso alcun contributo o altro beneficio economico a chi non abbia rendicontato, in modo completo e nel termine fissato dall'Ente, l'impiego di somme concesse in precedenza dall'Amministrazione Comunale, salvo espressa rinuncia al contributo pendente o regolarizzazione della documentazione.

CAPO III – SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI – ISTITUZIONE FONDO SOCIALE

Art.12 - Procedure per la concessione di sussidi ed ausili finanziari

1. in casi eccezionali di calamità naturali o di eventi straordinari l'Amministrazione Comunale può intervenire in favore di cittadini colpiti anche con aiuti in denaro o assumendosi a proprio carico , ove non sia diversamente provveduto, le spese di prima necessità;
2. analoghi interventi, congiuntamente al Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale, possono essere effettuati a favore di cittadini in particolare situazione di necessità e bisogno, nonché a favore di cittadini stranieri temporaneamente sprovvisti di mezzi di sostentamento, purché in regola con le norme che disciplinano il soggiorno degli stranieri in Italia.
3. Per le finalità di cui al punto 2) è istituito un fondo sociale il cui ammontare viene annualmente quantificato dalla Giunta Comunale, sulla base degli stanziamenti previsti in Bilancio, della disponibilità economica corrente e dell'eventuale finanziamento di ulteriori iniziative dedicate al sociale.

Tale fondo è destinato:

- 3.1. - Alla concessione di contributi economici temporanei finalizzati all'integrazione del pagamento dei canoni di locazione eccessivamente onerosi in rapporto al reddito del nucleo familiare;
- 3.2. - Per arginare situazioni di particolare disagio economico-sociale con riferimento al problema abitativo, in seguito a sfratti esecutivi;
- 3.3. - Alla concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari da concedersi ai sensi del comma 2 del vigente Regolamento Comunale;

Art. 12 bis - contributi di cui al punto 3.1

• Accesso

- 1 - Per accedere agli interventi economici di cui al punto 3.1 è necessario possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a. Residenza nel Comune di Condove;
- b. Valore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 8.000,00=
- c. Non essere proprietario di autovetture superiori a 80 CV e 18HP immatricolate da meno di 6 anni;
- d. Non essere in possesso di autocaravan, imbarcazioni da diporto e cavalli.

I requisiti devono essere posseduti dal dichiarante e da tutti i componenti del nucleo familiare, alla data della presentazione della domanda.

2 – La domanda, redatta su apposito modulo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Relazione redatta dal servizio sociale territoriale;
- b) Copia del contratto di locazione recante gli estremi della registrazione;
- c) Documentazione attestante i sopraggiunti eventi imprevisti che gravano sulla situazione economica del nucleo familiare e che hanno generato lo stato di difficoltà.

3 – L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche ed accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso i competenti uffici.

4 – L'eventuale assegnazione del contributo economico in oggetto è subordinata al possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo.

• **Assegnazione del contributo**

1 – Ai fini del presente Regolamento si considera oneroso il canone di locazione che incida sul reddito netto mensile in misura superiore al 50%:

2 – ai fini della concessione del contributo il contratto dovrà essere stipulato in base alla normativa vigente ed essere situato nel Comune di Condove.

3 – L'accoglimento della domanda, deliberato dalla Giunta Comunale, consentirà la fruizione di un contributo a termine, fissato in un massimo di tre mesi, previo accertamento delle disponibilità del fondo sociale.

4 – A carico dei soggetti beneficiari del contributo dovrà rimanere almeno il 30% della spesa relativa al canone di locazione. Il contributo annuo erogabile non potrà superare € 1.000,00.

5 – Non sarà riconosciuto alcun contributo nei confronti di coloro che stipuleranno un contratto privato il cui canone annuo risulti palesemente insostenibile da parte del nucleo familiare, sin dalla sua sottoscrizione, in riferimento al proprio reddito, ed in riferimento ad abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso.

• **Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo**

1 - L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dall'ufficio socio-assistenziale.

2 - Non saranno prese in considerazione istanze mancanti della documentazione e/o dichiarazioni richieste.

- 3 - I contributi saranno concessi dalla Giunta fino ad esaurimento della somma stanziata, con liquidazione a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa.
- 4 – L'erogazione del contributo sarà sospesa nel caso in cui vengano riscontrate modifiche della situazione familiare nel corso delle verifiche disposte d'ufficio.

Art. 12 ter – contributi di cui al punto 3.2 –

• **Modalità di intervento e accesso**

Posto che la gestione delle emergenze abitative è trattata di comune accordo con il CON.I.S.A. Valle di Susa ai sensi del vigente Piano di Zona, il fondo in oggetto ha lo scopo di agevolare e sostenere i nuclei familiari residenti in Condove, che non possono essere presi in carico dal CON.I.S.A stesso, colpiti da provvedimento di sfratto esecutivo, nel reperire sistemazioni abitative nell'ambito del mercato privato e attribuendo loro, a seconda delle disponibilità del Comune e dietro valutazione di ogni singola situazione effettuata dalla Giunta Comunale:

- a) Una forma di aiuto e/o sostegno mirato alla soluzione immediata dell'emergenza, con l'erogazione di un contributo una-tantum per spese contrattuali (deposito cauzionale e registrazione contratto) o di trasloco. Il contributo, nella misura massima di € 1.000, verrà erogato previo reperimento di nuova situazione alloggiativa. L'intervento non è cumulabile con altre forme di contributo di cui ai presenti criteri.
- b) Una collocazione di tipo provvisorio o soggiorno temporaneo presso strutture private (affittacamere o pensioni da reperire all'interno di strutture non aventi caratteristiche di lusso). Tale forma di contributo verrà riconosciuta, compatibilmente con le risorse disponibili, per tutto il nucleo familiare del richiedente. L'intervento non è cumulabile con altre forme di contributo di cui ai presenti criteri.

• **Destinatari dell'intervento**

- 1) Possono accedere ai benefici i cittadini residenti nel Comune di Condove che, essendo colpiti da provvedimento di sfratto, siano assoggettati ad esecuzione forzata dello stesso con l'assistenza della forza pubblica oppure, sempre in conseguenza di sfratto, versino in stato di grave disagio abitativo: senza casa, abitanti in alloggi impropri, in unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione e che versino altresì in condizioni di difficoltà economica.
- 2) Prioritariamente spetta all'ufficio preposto l'accertamento circa l'impossibilità alla accoglienza da parte di parenti entro il 1° grado in linea retta ascendenti e discendenti.
- 3) Sono esclusi gli sfratti per uso diverso dall'abitativo, le occupazioni senza titolo e le occupazioni abusive.
- 4) Il Comune potrà erogare il contributo anche ad associazioni di assistenza o volontariato operanti sul territorio della Città Metropolitana laddove fossero già intervenute direttamente,

previa relativa richiesta opportunamente documentata, verificandosi le condizioni di cui al successivo articolo.

- **Requisiti per accedere al beneficio**

L'erogazione del contributo di cui al presente articolo è subordinata:

- Al possesso dei requisiti di cui all'art. 12 bis - punto 1 “**accesso**” lettere da “a” a “d”;
- Alle verifiche atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche in ordine alla sostanziale impossibilità di trovare accoglienza presso i parenti.

- o **Effetti dell'erogazione dei contributi ai sensi del presente regolamento**

I contributi erogati ai sensi del presente regolamento costituiscono a tutti gli effetti reddito ai fini dell'erogazione di altre eventuali sovvenzioni o contributi da parte del Comune o di altri Enti Pubblici.

Art. 12 quater - contributi di cui al punto 3.3 –

- **Requisiti per accedere al beneficio**

- 1 - L'erogazione del contributo di cui al presente articolo è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 12 bis - punto 1 “**accesso**” lettere da “a” a “d”.

Presentazione domande

- 1 - Le domande devono essere presentate su apposita modulistica predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa. L'istanza deve essere corredata da relazione dell'Assistente Sociale che certifichi il particolare stato di disagio socio economico. Solo nel caso in cui detta relazione attesti una grave condizione sociale non dettata da modifiche della situazione economica familiare si potrà prescindere dall'ISEE effettivo o corrente e procedere alla contribuzione nella misura che sarà stabilita dalla Giunta Comunale.
- 2 - La relazione dell'Assistente Sociale può non essere richiesta se l'Amministrazione Comunale è a conoscenza diretta che il nucleo familiare stia versando in una situazione di disagio temporaneo e contingente.

Ammontare e modalità di erogazione del beneficio

- 1 - Il contributo permetterà alle famiglie di accedere al fondo di solidarietà sociale per:
 - a) Spese inerenti i pagamenti delle utenze di fornitura gas, energia elettrica e acqua.
 - b) Spese per abbonamenti di trasporto pubblico da utilizzarsi esclusivamente per spostamenti verso il luogo di lavoro o di studio.
 - c) Generi di prima necessità (cibo, materiale scolastico, vestiario). In questo caso i richiedenti dovranno dimostrare di essersi preventivamente rivolti alla Caritas condovese.
 - d) Interventi di manutenzione straordinaria e fondamentale dell'immobile (p.e. interventi su caldaia nella stagione invernale, svuotamento fosse biologiche, interventi idraulici fondamentali);
- e) 2 – Il contributo riconosciuto al singolo nucleo familiare richiedente non può superare la somma complessiva di € 1.000 annui.

Art. 12 quinquies - Economie

1 – Le eventuali economie del fondo risultati al 31 Dicembre di ogni anno andranno ad integrare il fondo di solidarietà sociale dell'anno successivo.

Art.12 sexies

Dovendo garantire la dignità della persone e l'impegno sociale al fine di non svilire il singolo ed il nucleo di appartenenza è previsto che i soggetti richiedenti i sostegni di cui all'art. 12, o altro componente il nucleo familiare, che siano nelle condizioni di poter svolgere lavori di pubblica utilità, assumano l'impegno a svolgere tali attività a titolo volontario ed a beneficio della comunità locale, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale. Per tali soggetti il Comune di Condove provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile e gli infortuni.

CAPO IV – PATROCINIO COMUNALE E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 13 – Patrocinio Comunale

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla Legge, in materia di pubbliche affissioni. Gli interessati dovranno presentare al Sindaco regolare istanza dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza con i compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse comunale è concesso dalla Giunta Comunale previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri :

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale ;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 1;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa la seguente dicitura "Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Condove".

Art. 14 - Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali

1. L'attribuzione di vantaggi economici consiste:

- a) Nell'uso di un bene comunale, fatta salva l'eventuale richiesta di copertura delle spese sostenute dall'Ente, mediante:
 - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc;
 - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà Comunale;
 - la concessione di automezzi comunali o altre attrezzature;
 - b) Nella fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.
2. Quanto previsto al comma 1 trova in parte applicazione nell'apposito Regolamento Comunale sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate e nei regolamenti per l'uso dei locali e strutture comunali, nonché nelle convenzioni per l'uso dei locali comunali, fatta salva la facoltà dell'Ente di concedere l'uso di locali e strutture comunali a favore delle associazioni senza il rimborso delle spese di cui alla lettera a).
3. Al fine di promuovere l'immagine del Comune di Condove, l'Amministrazione Comunale può stabilire l'acquisto di volumi, pubblicazioni, materiale radio e video-registrato o altro materiale promozionale da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, ad associazioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche, nonché ad altri soggetti che ne facciano richiesta motivata.

Art. 15 - Procedure per ottenere l'uso di un bene comunale

1. Per beneficiare dell'uso di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita istanza con l'indicazione:
 - a) dei dati del soggetto richiedente;
 - b) dei motivi della richiesta, dichiarando che l'attività è attinente a quanto dettagliato nell'art. 1;
 - c) della destinazione del bene richiesto, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio.
2. La concessione del bene sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale che potrà altresì stabilire il versamento di una cauzione a garanzia del corretto uso del bene stesso, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà eventualmente risultare da regolare contratto o scrittura privata approvati dal Responsabile del Servizio competente. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
3. Per l'uso occasionale di un bene comunale non è richiesto né il contratto né il rimborso delle spese ed è sufficiente l'autorizzazione scritta del Sindaco o suo delegato.

Art. 16 – Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

1. Per beneficiare di un servizio comunale senza pagarne il corrispettivo, oppure con tariffa ridotta, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita istanza con l'indicazione:
 - a) del servizio richiesto e del suo fruitore;
 - b) dei motivi della richiesta, precisando dettagliatamente ogni elemento utile a giustificare la richiesta stessa;
 - c) dei dati anagrafici del richiedente, qualora quest'ultimo non coincida con il fruitore diretto del servizio.
2. La concessione sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale;
3. Qualora la domanda di fruizione del servizio rivesta carattere sociale o assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare si farà riferimento alle norme del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.S.E.E.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Disciplina transitoria

I termini di presentazione dei progetti ordinari/periodici relativi al primo semestre 2004, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, sono differiti, esclusivamente per l'anno 2004, al giorno 1° Maggio 2004;

I procedimenti per l'erogazione di contributi in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento dovranno essere conclusi nel modo seguente:

- fase di liquidazione: pagamento senza ulteriori istruttorie;
- fase di rendicontazione: acquisizione della documentazione giustificativa, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, comprendente la dimostrazione contabile della spesa ed i risultati ottenuti in termini di efficienza e proficuità dell'intervento; il rendiconto dovrà essere prodotto entro 60 giorni dalla richiesta o dall'avvenuta manifestazione o dal termine dell'intervento. In caso di presentazione di dichiarazioni sostitutive si procederà ai controlli previsti dall'art.11;
- fase istruttoria: applicazione del presente regolamento.

Art. 18 – Albo dei beneficiari

Presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 22 della Legge n° 412 del 30.12.1991, è depositato l'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale sono annualmente registrati tutti i soggetti, ivi compresi le persone fisiche, ai quali siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 19 – Rinvio dinamico

- a) le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali:
- b) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata

Art. 20 – Individuazione delle Unità Organizzative

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 241/1990 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'Area cui è affidato il servizio di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

Art. 21 – Esclusioni

Sono esclusi dall'osservanza delle norme e dei termini previsti dal presente Regolamento i contributi concessi da altri Enti o Organismi e per i quali gli Uffici comunali fungono da soggetto intermediario (contributi per il sostegno alla locazione, per la fornitura gratuiti di libri scolastici, per l'erogazione delle borse di studio, ecc.)

Art. 22 – Entrata in vigore e pubblicità

- a) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione.
- b) Copia del presente regolamento verrà pubblicata all'Albo Pretorio, sarà inserita nel sito del Comune di Condove, nonché sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.03.2004 con deliberazione n. 13;**
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30.03.2004 al 13.04.2004;**
- 3) E' entrato in vigore in data 9.04.2004, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.**
- 4) E' stato modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 6.05.2015**
- 5) La modifica è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 20.06.2015 al 3.06.2015 con pubblicazione n.ro 26**
- 6) E' stato modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 27.03.2017**
- 7) La modifica/integrazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 10.04.2017 al 24.04.2017 con pubblicazione n.ro 281**